

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

(Prov. di Perugia)

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI FOSSATO DI VICO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 30/10/1981 CON ATTO N° 147, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.

(Testo aggiornato alle modifiche apportate con delibere di C.C. n. 75 del 07/07/1982 e n. 50 del 30/07/2009)

NORME GENERALI

Art. 1 ISTITUZIONE DI ASSEMBLEE POPOLARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE.

Allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale, conformemente allo spirito della legge 08/04/1976 n° 278, nel territorio del Comune è riconosciuta la formazione di Assemblee Popolari Permanenti dei cittadini, raggruppati per frazioni come risulta da allegata planimetria.

Le frazioni sono:

- 1) FOSSATO DI VICO Capoluogo
- 2) BORGO
- 3) PURELLO
- 4) OSTERIA DEL GATTO
- 5) COLBASSANO
- 6) PALAZZOLO
- 7) STAZIONE (1)

(1) articolo così come integrato con delibera di C.C. n. 75 del 07/07/1982.

ASSEMBLEE POPOLARI DI FRAZIONE

Art. 2 COMPOSIZIONE

Le Assemblee Popolari di Frazione sono composte da tutti i cittadini residenti nella frazione in questione; hanno diritto al voto soltanto coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 3 SEDE

Ogni Assemblea Popolare di Frazione ha una propria sede ufficiale, messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito del territorio della frazione.

Nella fase sperimentale del primo anno di attività il Consiglio Comunale individua le sedi dell'A.P. di frazione nei seguenti locali:

- 1) FOSSATO DI VICO Capoluogo: Teatro Comunale ex Eca

- 2) BORGO: Vecchio Lavatoio
- 3) PURELLO: Locali Scuola Elementare (Circolo Acli)
- 4) OSTERIA DEL GATTO
- 5) COLBASSANO
- 6) PALAZZOLO
- 7) STAZIONE

Essa assume il nome di “Sede dell’ A.P. di Frazione” ed è struttura di sviluppo della democrazia, luogo d’incontro dei cittadini per creare una dimensione sociale più articolata e democratica.

L’Amministrazione Comunale si impegna ad assegnare nel tempo una sede adeguata per ogni A.P. di Frazione, per pubbliche assemblee di partiti, sindacati, associazioni culturali, ricreative e sportive che si ispirano ai dettati e principi della Costituzione Repubblicana e agli ideali della Resistenza.

Tutto quanto concerne la sede, la sua organizzazione, l’orario di lavoro, l’attività ufficiale, è di esclusiva competenza della A.P. di frazione, la quale può decidere autonomamente in merito.

Qualora le decisioni da assumere comportino nuove o maggiori spese, esse non possono essere approvate se non dopo che la Giunta Municipale si sia espressa sulle possibilità di finanziamento.

Art. 4- ORGANIZZAZIONE

I lavori dell’A.P. di frazione sono coordinati da un Comitato Dirigente composto da un Presidente, Vicepresidente, Segretario e membri effettivi.

Il numero totale dei componenti del Comitato Dirigente è stabilito nel seguente modo:

- n° 5 membri per le frazioni con meno di 300 abitanti;
- n° 7 membri per le frazioni con meno abitanti compreso tra 300 e 500;
- n° 9 membri per le frazioni con più di 500 abitanti.

Art. 5- NOMINA DEL COMITATO DIRIGENTE

Il Comitato Dirigente, nominato dal Consiglio Comunale su indicazione dell’A.P. di frazione che si esprime per mezzo di votazioni a scrutinio segreto, nella prima seduta e in casi di successiva vacanza d’ufficio, nella prima seduta successiva dopo la vacanza medesima.

L’elezione del Comitato Dirigente non è valida se non sono presenti almeno 20 (venti) cittadini.

Possono essere eletti membri del Consiglio Dirigente tutti i componenti maggiorenni dell’assemblea che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dal successivo art. 6.

Ciascun elettore può votare al massimo i 2/3 (approssimati per difetto) dei membri da eleggere.

Ove si ottenga parità di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del Comitato Dirigente è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, che nomina provvisoriamente un segretario per stendere il verbale della seduta.

L'esemplare del processo verbale della nomina del Comitato Dirigente è trasmesso, a cura del Segretario, al Sindaco entro 8 (otto) giorni dalla sua data.

Il Consiglio Comunale prima della nomina a membro del Comitato Dirigente, accerta se l'eletto si trovi in possesso dei requisiti relativi al successivo art. 6.

Il Comitato Dirigente nomina nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario.

Art. 6- INELEGGIBILITA' A MEMBRO DEL COMITATO DIRIGENTE

Non può essere nominato membro del Comitato Dirigente:

- chi ricopre la carica di Consigliere Comunale;
- chi non ha reso il conto della precedente gestione, ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione Comunale i posti di Segretario Comunale, di esattori, di collettori o tesorieri comunali, di appaltatori di lavori o servizi comunali o in qualunque modo, di fideiussori;
- chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge.

Art. 7- PROROGA DELLE FUNZIONI E CESSAZIONE DALLA CARICA

Il Comitato Dirigente è rinnovato ad ogni nuova elezione amministrativa comunale. I Comitati Dirigenti sono prorogati per sei mesi nelle loro funzioni, anche oltre la data delle elezioni del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco, sino all'elezione dei nuovi comitati.

I membri del Comitato Dirigente decadono immediatamente dal momento della presentazione al protocollo comunale della lettera di dimissioni dalla carica. (2)

(2) articolo così come da ultimo sostituito con delibera di C.C. 50 del 30/07/2009.

Art. 8- FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell' A.P. di Frazione:

- rappresenta l'Assemblea, la convoca e la presiede;
- redige l'o.d.g. indicando la data e l'ora della riunione che, salvo casi eccezionali, si tiene nella sede;
- cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale vigilando che i pareri e le proposte siano tempestivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale stessa;
- riferisce al Sindaco o ai suoi delegati, sulla base delle indicazioni dell'A.P. di Frazione, sull'attività e sulle necessità della frazione;

- tutela le prerogative dell'Assemblea e garantisce l'esercizio effettivo delle sue funzioni.

Art. 9- FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Ad esso possono essere affidati, da parte del Presidente, incarichi speciali nell'ambito delle funzioni del Presidente stesso.

Qualora si verifichi l'assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da un cittadino (membro esecutivo dell' A.P. di Frazione), eletto dall'Assemblea medesima, nel suo seno, seduta stante.

Art. 10- FUNZIONI DEL SEGRETARIO

La funzione del Segretario è quella di redigere il verbale delle assemblee, conformemente a quanto disposto dal successivo art.17.

Anche ad esso il Presidente può delegare funzioni per tutti gli atti inerenti all'informazione e documentazione di cui al successivo art.15.

Art. 11- ATTRIBUZIONI

L'Assemblea Popolare di Frazione rappresenta le esigenze della popolazione della frazione nell'ambito dell'unità del Comune, e provvede a promuovere la vita associativa.

Essa:

- a) promuove momenti di informazione al fine di fornire una chiara e democratica visione delle problematiche che interessano tutta la collettività;
- b) promuove rapporti con i consigli di fabbrica, con i consigli scolastici e con tutti gli organismi democratici e le rappresentanze sociali, sindacali e professionali esistenti nel Comune; la più ampia partecipazione della popolazione alla vita pubblica, alla discussione ed elaborazione di proposte per la soluzione di problemi amministrativi, economici, sociali, culturali che interessano la collettività cittadina;
- c) esprime pareri e proposte sulle materie attinenti i lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive frazione, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e servizi comunali, destinati alle attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative;
- d) esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale;
- e) esprime avviso su qualsiasi modifica avvenga all'interno dell'organizzazione istituzionale dell'assemblea popolare di frazione.

Art.12- PARERE OBBLIGATORIO

La richiesta del parere delle A.P. di Frazione è obbligatoria sui seguenti atti, dopo la loro formulazione da parte della Giunta Municipale;

- 1) decisioni riguardanti l'attività delle A.P. di Frazione;
- 2) bilancio preventivo;
- 3) piano regolatore generale e relative varianti;
- 4) piani particolareggiati o piani di zona;
- 5) proposte di lottizzazione in armonia con quanto previsto dal P.R.G. e schema delle relative convenzioni urbanistiche, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la frazione;
- 6) piani di sviluppo ed adeguamento della rete commerciale;
- 7) organizzazione dei servizi istituiti o da istituire nella frazione o comunque interessanti la frazione stessa;
- 8) regolamenti comunali.

I pareri, obbligatori o no, dovranno essere espressi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine senza che l'A.P. di Frazione si sia pronunciata, il Consiglio Comunale potrà prescindere dal parere, dando atto nel deliberato della sua mancata acquisizione.

Art. 13- ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VIGILANZA

Le Assemblee Popolari di Frazione:

- vigilano, congiuntamente all'Amministrazione Comunale, sullo svolgimento dei lavori che si eseguono sul proprio territorio e sul personale ad essi assegnato;
- vigilano sull'osservanza dei regolamenti comunali, nonché sull'esercizio delle attività soggette a licenze, autorizzazioni e concessioni comunali;
- possono promuovere, proponendoli all'Amministrazione Comunale, con indicazione della materia, della spesa, del tempo di esecuzione, studi e ricerche sui problemi sociali, economici, culturali e politici del territorio;
- concorrono alla gestione sociale dei servizi sanitari, sociali, culturali, sportivi, ricreativi, presenti nel territorio, che, per essere di dimensioni e di importanza più ampia, non consentono l'affidamento diretto ad una sola frazione;
- promuovono e coordinano il lavoro e gli apporti volontari dei cittadini, con l'osservanza delle norme fissate in via generale dal Consiglio Comunale.

Art. 14- ARTICOLAZIONE DELLE ASSEMBLEE POPOLARI

L'Assemblea Popolare di Frazione può, con proprio atto costituire nel suo seno Commissioni permanenti o provvisorie, per l'istruttoria e lo studio di pratiche particolarmente importanti o per organizzare manifestazioni a carattere sociale, culturale o folkloristico.

Art. 15- INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione Comunale è tenuta a trasmettere alle A.P. di Frazione tutti gli atti e documenti necessari per la completa e consapevole espressione dei pareri richiesti.

Al fine di realizzare momenti di reciproco confronto su materie e problemi di interesse generale e di rilevante importanza per l'intero territorio comunale, una o più

assemblee di frazione possono chiedere la convocazione informale, in sedute comuni con i rappresentanti del Consiglio Comunale; possono chiedere altresì riunioni conoscitiva con i dipartimenti della Giunta Municipale e audizioni ai funzionari comunali coordinatori dei servizi.

Il Presidente ed i membri (delle A.P. di Frazione) hanno diritto di acquisire dagli organi amministrativi del Comune notizie, informazioni, dati e di prendere visione dei relativi atti e documenti, anche per quanto attiene le richieste di licenze, autorizzazioni e concessioni su cui potranno essere formulate osservazioni.

Tale diritto potrà essere esercitato in un solo giorno della settimana, che sarà stabilito con necessario provvedimento della Giunta Municipale.

Saranno altresì inviati alle sedi delle A.P. di Frazione:

- copia degli ordini del giorno delle Commissioni Comunali;
- copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
- copia di tutte le comunicazioni ufficiali che il Comune rivolge alla cittadinanza.

Art. 16- CONVOCAZIONE DELLA ASEMBLEE POPOLARI DI FRAZIONE

La convocazione deve essere affissa nella sede con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo e salvo casi d'urgenza, deve indicare gli oggetti da trattare e il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione che può aver luogo anche nella stessa giornata della prima convocazione.

Copia della convocazione e dell'ordine del giorno è trasmessa al Sindaco, che ne dà comunicazione ai capogruppi consiliari.

La convocazione dell'A.P. di Frazione a maggioranza, di sua iniziativa, ovvero per obbligatorio accoglimento della richiesta pervenuta da almeno 10 (dieci) cittadini, o su richiesta del Sindaco.

L'A.P. di Frazione si riunisce di norma una volta al mese (si deve riunire almeno una volta ogni tre mesi).

Art. 17- SEDUTE

Le sedute dell'A.P. di Frazione si tengono nella sede.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno 20 (venti) cittadini; in seconda convocazione le sedute sono valide perché intervengano almeno 15 (quindici) cittadini.

Per esprimere i pareri obbligatori di cui all'art. 4 è necessario anche in seconda convocazione, la presenza di almeno 20 (venti) cittadini.

Di ogni seduta è compilato, a cura del Segretario, un verbale che deve contenere il numero di presenti, i punti principali della discussione, il numero dei pro e contro di ogni proposta ed il testo della decisione.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene approvato dall'A.P. di Frazione in apertura della seduta successiva.